



Il Sindaco

DECRETO SINDACALE n. 708 del 23 GIU. 2015

IL SINDACO

Oggetto: Proroga tecnica dell'incarico di responsabilità della gestione del Corpo di P.M. al Vice Comandante dott. Riccardo ZINGARO.

Visto che in data 09.06.2015 l'Ufficio Elettorale Centrale, all'esito della tornata elettorale del 31.05.2015 ha proceduto alla proclamazione del Sindaco del Comune di Andria nella persona del sottoscritto Avv. Nicola Giorgino.

Considerato che ai sensi dell'art. 109 e 110 D.L.vo 267/2000 e dell'art. 25 Reg. Organizzazione Uffici e Servizi (Delib G. C. n. 71/2002) e dei precedenti propri Decreti in merito per effetto della detta proclamazione, tutti gli incarichi di dirigenziali a presidio gestionale dei vari Settori comunali, conferiti in costanza del precedente proprio mandato sindacale, sono cessati.

Visto che in applicazione dell'art. 50 comma 10 D.Lvo 267/2000, il Sindaco procede alla nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità di cui agli artt. 109 e 110, nonché in base alle disposizioni statutarie e regolamentari comunali.

Dato atto che:

- con propri decreti n. 705, 706 e 707 del 10.06.2015, lo scrivente ha provveduto ad una proroga tecnica fino al 31.07.2015 degli incarichi dirigenziali, conferiti in costanza del proprio precedente mandato ovvero sino al 09.06.2015

- la responsabilità dirigenziale per tutti i settori, è stata affidata "ad interim" al personale di ruolo in effettivo possesso di qualifica dirigenziale ovvero al Segretario generale, salvo che per i Settori già affidati alla data del 09.06.2015, a soggetti esterni (ing. PISCITELLI e dott.ssa CIALDELLA) per le ragioni tutte elencate nei rispettivi Decreti n. 705/15 e n. 706/15, ma con espressa riserva di adozione "di separato provvedimento per quanto necessario alla Responsabilità della gestione del Corpo di P.M.

- tale riserva è motivata dalla peculiarità di detta struttura disciplinata da specifiche norme di legge regionale e di regolamentazione interna, nonché in relazione a specifica pronuncia in merito da parte del C.d.S. (vedasi Sent. 5^a Sez n. 2607 del 14.05.2013).

Dato atto che già con proprio Decreto n. 643 del 31.12.2013 e per tutte le ragioni ivi indicate al dott. ZINGARO Riccardo – Vice Comandante P.M. - Cat. D3, è stata attribuita, nelle more della definitiva copertura del posto di Comandante P.M. mediante procedura concorsuale, la temporanea responsabilità della gestione del Corpo di P.M.

Dato atto che in data 30.12.2014 è stato indetto concorso pubblico per la copertura del posto di qualifica dirigenziale di Comandante della P.M.



Considerato, in merito, alla Responsabilità della gestione del Corpo di P.M., che per il C.d.S. Sent. 5^a Sez n. 2607 del 14.05.2013, la esistenza, in seno all'Ente, del Corpo di P.M. comporta che esso non può essere considerato una struttura intermedia inserita in una struttura burocratica più ampia; né, attraverso un simile incardinamento, può essere posta alle dipendenze di un dirigente amministrativo (Cons. St., Sez. V, 27 agosto 2012, n. 4605). A seguito dell'elezione della Polizia municipale a Corpo, si determina l'impossibilità di configurare la struttura di P.M. quale struttura intermedia (come Sezione) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo). In ogni caso non può essere elisa la relazione diretta che deve essere assicurata tra il Sindaco e il Comandante che è responsabile verso il Sindaco, quale organo titolare delle funzioni di polizia locale che competono al Comune. Conseguentemente porre il comandante della polizia municipale alle dipendenze di altro dirigente del Comune equivale a trasferire a quest'ultimo funzioni di governo che per legge competono al Sindaco

La nomina a Comandante del Corpo non deve essere necessariamente accompagnata dall'assegnazione di una qualifica dirigenziale (Cons. St., sez. V, 14 novembre 1997, n. 1303), ma l'essenziale è che sia assicurata una relazione diretta tra Sindaco e Comandante della Polizia Municipale, ex art. 9 L. n. 65/1986 finalizzata ad assicurare, all'autorità posta al vertice dell'Amministrazione ed in relazione ai poteri ed ai compiti ad essa conferiti dagli articoli 2 e 3 stessa legge, il diretto controllo dei profili organizzativi e funzionali del servizio (addestramento, disciplina, impiego tecnico-operativo) che presentano la maggiore specificità e delicatezza, proprio indipendentemente dalla collocazione del servizio stesso all'interno del modello organizzativo prescelto dall'Ente nell'esercizio del suo potere di autorganizzazione (Cons. St., Sez. V, 7 febbraio 2003, n. 644). Ne consegue che è necessario che il Comandante (ovvero il responsabile del Corpo di P.M.) abbia la qualificazione di vigile urbano, sicché la responsabilità del Corpo di P.M. non è affidabile ad un dirigente amministrativo che non abbia lo *status* di un appartenente al Corpo di polizia municipale. (Cons. St., sez. V, 27 agosto 2012, n. 4605; sez. V, 4 settembre 2000, n. 4663). In disparte dall'orientamento della G.A., la L.R. n. 37/2011 recante il nuovo ordinamento di .P.L. che:

- all'art. 9, comma 2, dispone: *"Il comandante del corpo e il responsabile del servizio, ferma restando la loro autonomia organizzativa e operativa, sono responsabili esclusivamente verso il presidente della Provincia, il sindaco o l'organo individuato ai sensi del comma 5 dell'articolo 6, della gestione delle risorse assegnate, dell'organizzazione e dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti alla polizia locale; assicurano la presenza in servizio e organizzano il proprio tempo di lavoro, nel rispetto dell'orario settimanale contrattualmente previsto, in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla loro responsabilità"*;

- all'art. 11 comma 4 dispone: *"Il conferimento temporaneo o a interim del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi, nelle more delle procedure di cui al comma 3, può avvenire esclusivamente nei confronti di personale proveniente dall'area di vigilanza-polizia locale"*.

In tale contesto normativo e giurisprudenziale soccorre l'art. 12 del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale (Delibera di Giunta comunale nr. 67 del 16 marzo 2011) che all'art. 12 titolato **ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL VICE COMANDANTE** dispone che *"Al Funzionario - Vice Comandante del Corpo di Polizia Municipale (Ufficiale di Polizia Giudiziaria) compete:*

1) sostituire il Comandante assente od impedito dal servizio...."

Ritenuto pertanto sussistenti le condizioni normative per poter attribuire al Vice Comandante



- Cat D3, dott. Riccardo ZINGARO la diretta gestione del Corpo di P.M., stante l'impossibilità di individuazione di un dirigente estraneo all'area di vigilanza cui affidare ad interim la reggenza, rientrando nel mansionario del Vice Comandante la temporanea gestione del Corpo di P.M., in assenza del Comandante, anche in considerazione della avviata indizione del concorso per la definitiva copertura di detta posizione dirigenziale.

Visto il comma 424 art. 1 L. n. 190/2014

Visto il D. L. n. 78 del 19.06.2015 ed in particolare gli artt. 4 e 5

Visti gli artt. 50, comma 10, 109 e 110 D.Lgs 267/2000.

Visto l'art. 43 dello Statuto Comunale.

Visto l'art. 25 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi.

Visto il CCNL dirigenza del 23.12.1999.

Visto il Vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale.

DISPONE

per le motivazioni tutte di cui innanzi, che in questa parte dispositiva si intendono integralmente richiamate

- 1) di conferire, in proroga tecnica e, in via temporanea, nelle more della definitiva copertura del posto di Responsabile Vigilanza e Protezione Civile - Comandante P.M., e comunque sino al 31.07.2015, al Vice Comandante - Cat. D3, dott. Riccardo ZINGARO la diretta gestione del Corpo di P.M., e dunque ogni funzione e competenza del Responsabile Vigilanza e Protezione Civile - Comandante P.M., secondo le previsioni della Delib. Di G. C. n. 314/2012 e del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale;
- 2) di dare mandato al Segretario Generale di adottare ogni necessario provvedimento amministrativo per il conferimento al dott. ZINGARO dell'incarico di Posizione Organizzativa di alta professionalità, in coerenza con quanto previsto in merito dal vigente Modello Organizzativo e in coerenza con quanto già disposto con il precedente proprio Decreto n. 643 del 31.12.2013.

Si notifichi a quanti spetta.

Andria, li 23 GIU. 2015



Il Sindaco
avv. Nicola Giorgino